

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA

Fondata a Bologna il 22 Marzo 1985

Testo aggiornato e approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 9 novembre 2010 in Roma

TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AEROBIOLOGIA"

L'Associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in via delle Fonti, 10/7, 50018 Scandicci (FI) e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. La sede dell'Associazione potrà essere in qualunque momento cambiata su decisione del Presidente pro-tempore.

TITOLO II SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 – Scopi e Finalità dell'Associazione

L'Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA) è una libera Associazione scientifica, apartitica e apolitica. L'Associazione ha lo scopo di approfondire e coordinare gli studi nel campo dell'Aerobiologia e delle Patologie da agenti aerodispersi e di divulgarne la conoscenza e l'applicazione.

L'attività dell'Associazione, in particolare, si concretizza:

- i. nell'organizzazione e nel coordinamento dell'attività di monitoraggio aerobiologico, tramite la Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.[®]), articolata in Centri di monitoraggio diffusi sul territorio nazionale. I Centri di monitoraggio devono rispondere ai prerequisiti dettati dal Consiglio Direttivo ed essere organizzati in conformità alle indicazioni formulate dal Consiglio Direttivo stesso attraverso il Regolamento di Rete;
- ii. nel campo della Salute Pubblica, producendo informazioni utili alla diagnostica, alla terapia e alla prevenzione di patologie allergiche causate da agenti presenti sia nell'ambiente esterno (agenti outdoor) sia in ambienti confinati di vita e di lavoro (agenti indoor);
- iii. nel campo della Comunicazione, fornendo informazioni sullo stato attuale e previsionale della concentrazione di pollini e spore fungine a livello nazionale e locale, da diffondere attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili (stampa quotidiana e periodica, Internet, TV/Televideo, etc.);
- iv. nella promozione degli studi in ambito Aerobiologico relativi al monitoraggio della qualità dell'aria outdoor e indoor, per la stima della biodiversità di specie vegetali e la ricerca di fenomeni legati ai cambiamenti climatici;
- v. nel campo agronomico: promuovendo il monitoraggio di fitopatogeni, utile per favorire un impiego mirato di prodotti fitosanitari; promuovendo lo studio della diffusione di pollini da Organismi Geneticamente Modificati (OGM) o fornendo informazioni relative alla pollinazione di alberi da frutto;
- vi. nel campo della protezione dei beni culturali, promuovendo studi sui biodeteriogeni che possono causare alterazioni sul patrimonio artistico (monumenti, affreschi e opere pittoriche in genere, libri antichi, etc.) o rischio per la salute di operatori e visitatori;

L'attività dell'Associazione investe differenti campi delle scienze mediche e biologiche, favorendo tutte le iniziative di collaborazione con i Ministeri della Salute, dell'Ambiente e altri Ministeri competenti; con le Regioni, le Aziende Sanitarie e le Istituzioni sanitarie in genere, nonché con le Agenzie Regionali e Provinciali per la Prevenzione e Protezione Ambientale e loro Istituzioni di coordinamento, con la Federazione Italiana Società Medico-scientifiche e con le singole Associazioni Scientifiche, allo scopo di:

- i. elaborare linee guida su argomenti di competenza;
- ii. promuovere studi e ricerche scientifiche finalizzate, anche in collaborazione con altre Associazioni o Istituzioni Scientifiche
- iii. organizzare congressi e convegni scientifici, nonché programmi di attività formativa, in particolare nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (ECM);
- iv. pubblicare e diffondere informazioni tramite la rivista, i bollettini, gli strumenti online, che fanno capo, direttamente o indirettamente, all'Associazione;
- v. promuovere rapporti con Associazioni affini, nazionali ed internazionali, e tra i cultori delle varie discipline in cui si articolano l'Aerobiologia, lo studio delle patologie da agenti aerodispersi e materie affini;
- vi. attuare ogni azione necessaria a tutelare gli interessi dei Soci e dei cultori dell'Aerobiologia, delle patologie da agenti aerodispersi e di materie affini;
- vii. adottare altre iniziative approvate dagli Organi Sociali;
- viii. promuovere la creazione di centri, istituzioni e organizzazioni che abbiano come fine lo studio e la prevenzione di tutte le problematiche afferenti all'Aerobiologia, alle Patologie da agenti aerodispersi e a materie affini.

ART. 4 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III CATEGORIE DI ASSOCIATI

ART. 5 – Soci

1. L'Associazione é composta da Soci Ordinari, Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Junior, Soci Specializzandi. Possono associarsi tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividano gli obiettivi. Ad esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Specializzandi, i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote Sociali non sono trasmissibili. Possono divenire Soci Ordinari, senza limitazione alcuna di carattere professionale o lavorativo, tutti coloro che si interessino alle tematiche proprie dell'Aerobiologia, delle patologie da agenti aerodispersi o a materie affini. L'ammissione di un Socio Ordinario avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, su presentazione da parte di due Soci Ordinari, previa compilazione di un'apposita scheda, che può essere richiesta alla Segreteria. Contro il rifiuto di ammissione, entro trenta giorni dalla comunicazione, può essere proposto appello al Collegio dei Probiviri.
2. La qualità di Socio Ordinario si acquisisce dopo il versamento della quota Sociale e risulta dall'iscrizione sul Libro dei Soci.
3. I Soci Ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno la facoltà di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, di partecipare alle riunioni dell'Associazione e usufruiscono dell'abbonamento alla rivista dell'Associazione a condizioni particolari. I Soci Ordinari possono rivestire cariche Sociali una volta acquisita un'anzianità pari ad un anno solare dall'iscrizione o dalla reinscrizione se giudicati morosi o nel caso siano trascorsi due anni di mancato regolare rinnovo.
4. Sono Soci Onorari di diritto i Past President al termine del loro mandato.

5. Soci Onorari possono divenire, su proposta di un Consigliere ed in seguito a voto espresso dal Consiglio Direttivo, quei Soci Ordinari iscritti da almeno dieci anni all'Associazione, o studiosi italiani e stranieri che abbiano portato contributi di grande rilievo nel campo dell'Aerobiologia, delle Patologie da agenti aerodispersi o di materie affini.
6. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.
7. Ferme restando le procedure di ammissione all'Associazione ed il pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, sono Soci Junior tutti gli iscritti fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età.
8. Sono Soci Specializzandi tutti gli studenti Iscritti alle Scuole di Specializzazione in materie attinenti le tematiche e gli interessi trattati dall'Associazione. Il tutto limitatamente al periodo di conseguimento della Specializzazione e previa certificazione annuale di frequenza. I Soci Specializzandi sono esentati dal pagamento della quota associativa. Possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto.
9. Possono divenire Soci Sostenitori tutti i Soci che verseranno un contributo annuo non inferiore a 20 quote annuali oppure persone fisiche, Ditte, Istituti, Enti e Associazioni che oltre ad un versamento non inferiore alle 20 quote annuali intendono incrementare lo sviluppo dell'Associazione fornendo mezzi e fondi per le attività dell'Associazione. L'ammissione di un Socio Sostenitore avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta al Presidente, con le motivazioni della volontà di affiliazione. I Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto, ma manifestano la loro volontà, comunque non vincolante, al Presidente e al Consiglio Direttivo. Nel caso di Ditte, Istituti, Enti e Associazioni, andrà indicato il nome di un Rappresentante e di un Supplente delegati a rappresentare l'Istituzione. Rappresentanti e Supplenti non possono ricoprire cariche Sociali.
10. E' consentito ad Enti pubblici di effettuare iscrizioni non nominative. Anche in questo caso andrà indicato il nome di un Rappresentante e di un Supplente, senza diritto di voto, delegati a rappresentare l'Istituzione. Rappresentanti e Supplenti non possono ricoprire cariche Sociali.
11. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e quelle dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti.
12. La decadenza della qualifica di Socio avviene:
 - a) per dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente dell'Associazione;
 - b) per morosità, dopo 3 anni di mancato pagamento delle quote associative annuali. Il Socio decaduto per morosità può essere reinscritto previo pagamento delle quote associative arretrate;
 - c) per condotta scorretta o svolgimento di attività in contrasto con le finalità della Associazione. In tal caso, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, delibera la decadenza dalla qualità di Socio. Avverso il provvedimento i Soci espulsi potranno ricorrere per iscritto al Collegio del Probiviri entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo. I Probiviri presenteranno al Direttivo una relazione scritta, sulla base della quale il Consiglio Direttivo deciderà, a maggioranza di 2/3 dei votanti, se riesaminare o meno il provvedimento.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 6 - Organi dell'Associazione

1. La gestione dell'Associazione ed il perseguimento delle sue finalità avvengono attraverso i seguenti Organi Sociali:

- > Assemblea Generale dei Soci ;
- > Consiglio Direttivo;
- > Presidente;
- > Collegio del Probiviri
- > Collegio dei Revisori dei Conti;



- Sezioni Regionali e Interregionali.
 - Rete Italiana di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.®)
2. Un Socio non può ricoprire più di una carica Sociale nell'ambito del Consiglio Direttivo.
 3. I Soci deferiti al Collegio dei Probiviri ed in attesa della relativa decisione non sono eleggibili a cariche Sociali.

ART. 7 - Assemblea Generale dei Soci

1. All'Assemblea Generale dei Soci possono partecipare i Soci Ordinari e i Soci Junior, in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci Onorari. I Soci Specializzandi ed i Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea Generale dei Soci, senza diritto di voto.
2. L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni anno, di regola in occasione dei Congressi triennali dell'Associazione ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione venga richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero da almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
3. L'Assemblea Generale dei Soci é convocata dal Presidente dell'Associazione, che ne fissa la sede, la data e l'ordine dei giorni, che devono essere comunicati a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data stabilita per e-mail o per posta.
4. Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci é il Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal Vice-Presidente-Presidente eletto, dal Segretario e dal Tesoriere dell'Associazione stessa.
5. L'Assemblea, in prima convocazione, é valida qualora sia presente almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione é valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. L'Assemblea Generale Soci ha le seguenti attribuzioni:
 - approvare la relazione del Presidente
 - approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell'Associazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare;
 - deliberare su proposte ed argomenti indicati nell'ordine del giorno;
 - proporre al Consiglio Direttivo programmi scientifici ed amministrativi per il successivo anno.
 - deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;

Nell'ambito dell'Assemblea, con cadenza triennale, sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche Sociali. In tale occasione si provvederà a:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative;
 - b) eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. Le delibere dell'Assemblea Generale dei Soci vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse votazioni per delega, con l'eccezione di cui al comma 8.
 8. Le modifiche di Statuto, specificate nell'avviso di convocazione, debbono essere approvate con almeno 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto al voto.
 8. Le votazioni dell'Assemblea Generale dei Soci avvengono:
 - a) mediante voto segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti; per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti è ammesso il voto per delega, ma in ragione di non più di una delega scritta per ogni Socio effettivamente presente in Assemblea. La delega è valida se il delegante ed il delegato sono in regola con il pagamento delle quote associative.
 - b) per alzata di mano in tutte le altre circostanze, tranne nei casi in cui il voto segreto venga richiesto da almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.
 - c) le operazioni per il rinnovo delle cariche Sociali sono curate dal seggio elettorale nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci. Il seggio è composto da un Presidente e due scrutatori che potranno avvalersi di un Segretario esterno.

ART. 8 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si compone di 11 membri: Il Presidente, il Past-President, il Vice Presidente-Presidente eletto, il Segretario, il Tesoriere e 6 membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, il Vice Presidente-Presidente eletto, il Segretario e il Tesoriere. La componente di ciascuna area scientifica, Biologica e Medica, non dovrà superare la metà dei Consiglieri eletti nell'ambito del Consiglio direttivo, allo scopo di garantire la rappresentatività di tutte le componenti. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno essere di area scientifica diversa. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio.

2. Sono eleggibili tutti i Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote Sociali. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili ma non più di un triennio consecutivo dopo il primo mandato. Segretario e Coordinatore del Comitato di Rete, al fine di garantire la continuità di gestione, sono rieleggibili per un triennio dopo il secondo mandato.

3. Nel caso si rendesse vacante un posto di Consigliere, di membro del Collegio dei Probiviri o di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, prima dei termini del mandato, gli succederà, acquisendone l'anzianità, il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella corrispondente elezione, dopo quelli degli eletti. In caso di parità dei voti tra due o più Soci, verrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione. Ed in caso di ulteriore parità, il Socio di maggiore età. Nel caso di un membro del Consiglio Direttivo deve trattarsi di Socio proveniente dalla stessa area scientifica.

4. Qualora si rendesse vacante un posto di Consigliere, di membro del Collegio dei Probiviri o di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, prima dei termini del mandato e non fosse possibile la successione secondo le norme previste dal precedente comma 3), il Consiglio Direttivo procederà alla designazione a Consigliere, membro del Collegio dei Probiviri o membro del Collegio dei Revisori dei Conti, di un Socio AIA, che verrà in tal modo cooptato nel Consiglio Direttivo o nel Collegio resosi vacante, acquisendo l'anzianità corrispondente. Nel caso di membro del Consiglio Direttivo deve trattarsi di Socio proveniente dalla stessa area scientifica. E' richiesta la maggioranza di 2/3 dei consiglieri. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente. La cooptazione del nuovo Consigliere o membro di Collegio dovrà essere ratificata nel corso della prima riunione utile dell'Assemblea.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono su convocazione del Presidente, che ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno, almeno tre all'anno, ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta scritta di almeno 5 membri del Consiglio. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata per e-mail o per posta, ai Consiglieri almeno 10 giorni prima della data stabilita. Ciascun Consigliere, può richiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti che ritiene opportuno vengano discussi, tramite richiesta scritta al Presidente.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo, in prima convocazione, sono valide quando siano presenti almeno sei Consiglieri e in seconda convocazione con la maggioranza semplice, escludendo dal computo i consiglieri che hanno giustificato l'assenza.

7. In caso di assenza di un membro da quattro riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso può decretarne la decadenza dalla carica di Consigliere.

8. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice: in caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente. Ogni Consigliere ha diritto di voto: non sono ammesse votazioni per delega. Le votazioni dei Consiglieri avvengono per alzata di mano ovvero, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, per scrutinio segreto, fatti salvi i casi previsti al comma 1.

ART. 9 - Compiti del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l'Associazione, ed in particolare:
 - a. promuovere tutte le iniziative giudicate utili a conseguire gli obiettivi dell'Associazione;
 - b. promuovere le riunioni scientifiche, incluso un Congresso Nazionale triennale;
 - c. promuovere le attività editoriali dell'Associazione;
 - d. amministrare i beni dell'Associazione ed autorizzare le spese

- e. redigere una relazione sull'attività svolta dall'Associazione ed il rendiconto finanziario;
 - f. stabilire l'importo della quota Sociale di Associazione;
 - g. deliberare sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci;
 - h. predisporre e approvare il rendiconto economico e finanziario secondo quanto previsto dal successivo Art. 13.
2. Al fine di poter esercitare le funzioni e i compiti loro propri, i membri del Consiglio Direttivo devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.
 3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di:
 - a) nominare i Soci Onorari;
 - b) costituire e riconoscere Gruppi di Lavoro, composti da Soci e da altri studiosi;
 - c) avvalersi di persone, Enti, Organizzazioni esterne all'Associazione, anche dietro compenso, per attività quali: l'amministrazione dell'Associazione, la consulenza informatica, l'organizzazione di manifestazioni scientifiche e Sociali.
 - d) Il Consiglio Direttivo stabilisce, all'inizio di ogni Esercizio Sociale, i limiti di spesa che il Presidente può autorizzare direttamente. Tali spese saranno portate nel primo Consiglio Direttivo utile per la ratifica. Le spese che eccedono i limiti previsti dovranno necessariamente avere l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo, anche tramite consultazione per via telematica.

ART 10 – Ruolo e compiti delle cariche Sociali

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dispone della firma della stessa, convoca almeno tre volte l'anno e presiede il Consiglio Direttivo, convoca e presiede annualmente in via ordinaria l'Assemblea Generale dei Soci, convoca e presiede l'Assemblea straordinaria, promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo. Adotta decisioni, in caso di necessità e urgenza, che dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile anche appositamente convocata. Il Presidente può delegare il Vice-Presidente od un membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo per singoli atti.
2. Il Vice-Presidente-Presidente eletto coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice-Presidente-Presidente eletto per il triennio successivo lo sostituisce nelle sue funzioni.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ed a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci e tiene l'elenco aggiornato dei Soci anche avvalendosi di coadiutori esterni. Rende operative le decisioni del Consiglio Direttivo.
4. Il Tesoriere è consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili secondo le direttive del Consiglio. Anche avvalendosi di coadiutori esterni ed eventuali specifiche consulenze a titolo oneroso provvede a ricevere le quote associative, prepara il bilancio consuntivo e preventivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, insieme al Presidente, dispone della firma dell'Associazione ai soli fini amministrativi.

ART. 11 - Sezioni regionali od interregionali

L'Associazione comprende sezioni regionali od interregionali, riconosciute dal Consiglio Direttivo, aventi le finalità di promuovere le conoscenze e coordinare le iniziative regionali nel campo dell'Aerobiologia, Patologie da agenti aerodispersi nonché di materie affini.

TITOLO V FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che siano o divengano di proprietà dell'Associazione, in seguito a donazioni, lasciti, erogazioni liberali o fondi di riserva.



2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dalle quote associative;
 - da qualsiasi contributo pubblico o privato;
 - da contributi di terzi effettuati con specifica destinazione;
 - da donazioni o proventi conseguenti ad iniziative culturali promosse dall'Associazione;
 - da proventi al netto delle spese di pubblicazioni, eventi formativi, congressi o convegni e manifestazioni scientifiche in generale;
 - consulenze scientifiche
3. Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e in generale sull'utilizzo dei fondi patrimoniali.

TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 13 - Esercizi Sociali – Bilancio

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo per tramite del Tesoriere formerà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa, entro il 30 Aprile di ogni anno. Entro la stessa scadenza il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 Maggio di ogni anno.

Il rendiconto resterà a disposizione dei soci presso la sede legale dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'approvazione per le eventuali osservazioni da far pervenire al Consiglio Direttivo prima dell'Assemblea dei Soci e comunque prima del 31 maggio, o presentate verbalmente nel corso dell'Assemblea stessa. Una volta approvati, il bilancio preventivo e consuntivo saranno divulgati fra i Soci nei modi più idonei.

TITOLO VII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 14- Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri eletti fra i Soci, dall'Assemblea Generale. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un triennio.
2. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri eletti tra i Soci, dall'Assemblea Generale. Il Collegio dei Probiviri nel caso di vertenza tra i Soci può intervenire, su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni arbitrali o consultive. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio.
3. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato in merito alla decadenza della qualifica di Socio.
4. Al fine di poter esprimere il parere di competenza, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

TITOLO VIII LA RETE DI MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO

ART. 15 – Rete di Monitoraggio in Aerobiologia

La Rete di Monitoraggio in Aerobiologia (R.I.M.A.[®]), organo operativo tecnico scientifico di AIA che risponde al Consiglio Direttivo di AIA, è gestita secondo quanto previsto dal Regolamento di Rete promulgato dal Consiglio Direttivo di AIA.

RIMA[®] è coordinata da un Comitato di Rete, presieduto da un Coordinatore, nominato all'interno del Consiglio Direttivo di AIA, secondo quanto riportato nel regolamento di R.I.M.A.[®].



Il Coordinatore aggiorna il Consiglio Direttivo sullo stato e l'attività di R.I.M.A.[®] almeno due volte l'anno e ogni qualvolta siano in gioco decisioni che coinvolgano direttamente l'Associazione.
Il Comitato di Rete è responsabile della gestione del sito Web dell'Associazione.

TITOLO IX VARIE

ART. 16 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Generale, con delibera presa a maggioranza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto, con delibera dell'Assemblea, a favore di altra Associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ART. 17- Liquidazione

1. L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

ART. 18 – Disposizioni generali

1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dalla sua approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le Associazioni.

